XIV legislatura

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società

(Atto di Governo n. 482)

Maggio 2005 n. 147

INDICE

Premessapag	. 1
Articolo 1 (Redditi di capitale)pag	. 2
Articolo 2 (Redditi diversi)pag	. 4
Articolo 3 (Determinazione della base imponibile)	. 7
Articolo 4 (Opzione per la trasparenza fiscale)	. 15
Articolo 5 (Consolidato nazionale)pag	. 21
Articolo 6 (Consolidato mondiale)	. 30
Effetti di gettito relativi agli articoli: 4, comma 2, 5, comma 7, e 6, comma 5pag	. 31
Articolo 7 (Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime)	. 34
Articolo 8 (Redditi prodotti all'estero)	. 38
Articolo 9 (Operazioni straordinarie)pag	. 38
Articolo 10 (Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici)pag	. 41
Articolo 11 (Ritenute sui dividendi)	. 42
Articolo 12 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi)	. 45
Articolo 13 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio)	. 47
Articolo 14 (Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta)	. 48
Effetti complessivi sul gettitopag	. 51

Premessa

Il presente schema di decreto legislativo è emanato in ragione della delega concessa al Governo dalla legge n. 80 del 2003 ai fini della riforma del sistema fiscale statale.

In particolare, in attuazione della citata delega¹ il Governo ha già provveduto a modificare le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sul Reddito (di seguito TUIR), di cui al DPR n. 917 del 1986, con l'emanazione del d.lgs. n. 344 del 2003 ("Riforma dell'imposizione sul reddito delle società"); con lo schema di decreto legislativo in esame la disciplina in esso contenuta viene ora integrata e corretta².

Si provvede inoltre ad integrare e correggere anche delle disposizioni contenute nel DPR n. 600 del 1973, in materia di ritenute alla fonte, nel d.lgs. n. 461 del 1997, in materia di imposte sostitutive su plusvalenze e redditi diversi, nonché nel d.lgs. n. 446 del 1997, in materia di IRAP.

Giova anche sottolineare che il presente decreto prevede, a seconda delle diverse disposizioni, differenti termini di decorrenza. In particolare decorrono dal 1° gennaio 2005 (con effetto pertanto sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006):

- le misure in materia antielusiva atte a contrastare comportamenti illegali in materia di distribuzione di partecipazioni dell'attivo circolante (dividend-washing) (articolo 3, comma 8);
- la riduzione a 5 anni del periodo di "osservazione" dei riallineamenti dei valori civilistici e fiscali per trasparenza e consolidato (articoli 4 e 5);

¹ L'articolo 4 della legge n. 80 del 2003 delega il Governo a riformare l'imposta sul reddito delle società.

² Grazie al disposto dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 80 del 2003, ai sensi del quale per i due anni successivi alla data di esercizio della delega per la riforma del sistema fiscale statale "possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti".

- l'ampliamento della platea di soggetti che possono aderire al regime della trasparenza delle S.r.l. (articolo 4);
- le misure in materia di "tonnage tax" (articolo 7).

Si ha poi la decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2004 per le norme che coordinano le diverse discipline sopra richiamate, nonché la disposizione relativa alla responsabilità in materia di consolidato (articolo 5, comma 6).

Per tutte le altre disposizioni l'entrata in vigore è il giorno di pubblicazione in G.U. del decreto in esame.

Articolo 1

(Redditi di capitale)

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica il comma 2 dell'articolo 44 del TUIR in materia di redditi di capitale, con riferimento al regime fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti nel territorio dello Stato; nello specifico, viene soppressa la lettera b) del citato comma 2 dell'articolo 44 e viene sostituita l'attuale lettera a) dello stesso comma.

La modificazione vede pertanto la precisazione dei soggetti cui si applica la norma in esame, così come individuati dall'articolo 73 comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR; inoltre si stabilisce che l'assimilazione delle partecipazioni al capitale dei titoli e degli strumenti finanziari emessi da società non residenti a quelle emesse da soggetti residenti è subordinata alla condizione che la remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa nello Stato estero di residenza del

soggetto emittente e che su tale remunerazione la società non residente abbia pertanto pagato le relative imposte.

Quindi, la portata delle modifica è nel senso di uniformare la disciplina degli strumenti finanziari emessi da soggetti esteri a quella prevista per gli strumenti partecipativi italiani e la condizione per ottenere tale risultato è che la remunerazione sia totalmente indeducibile secondo il Paese estero così come previsto per gli stessi strumenti emessi da soggetti italiani, a nulla rilevando la natura dell'apporto (se finanziamento o partecipazione al capitale).

Il successivo comma 2 modifica sia il comma 2 che il comma 4 dell'articolo 47 TUIR.

La prima modifica riguarda il trattamento fiscale degli utili derivanti dal contratto di associazione in partecipazione e dai contratti a questo assimilati (articolo 2554 c.c.). Questi concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto che li percepisce per il 40% del loro ammontare qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o al 25% negli altri casi (c.d. apporto qualificato). L'attuale normativa prevede invece che le quote citate siano rapportate al valore di patrimonio netto contabile risultate alla data della stipula del contratto stesso.

La seconda modifica contenuta nella lettera b) del comma 2 in discorso, sostituisce l'espressione "utili provenienti" con quella di "utili distribuiti".

Tale modifica, in apparenza di natura formale, potrebbe avere rilevanti conseguenze economico-finanziarie.

Infatti, la norma novellata, riferendosi esclusivamente agli utili distribuiti, non consente più di tener conto della reale provenienza del dividendo; nell'ipotesi di dividendi provenienti indirettamente da partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata (c.d. paesi black-list), ma distribuiti da società intermedie non residenti nei citati territori, il soggetto percettore del dividendo non subirà l'imposizione integrale prevista per le distribuzioni di dividendi provenienti da paesi black list.

La RT allegata al provvedimento non prende in esame la norma in discorso.

Tuttavia, alla luce delle considerazioni su esposte, con riferimento alla modifica contenuta nella citata lettera b) comma 2 dell'articolo in esame, andrebbe verificato se comportamenti elusivi perpetrati dai contribuenti, attraverso i citati passaggi intermedi di utili provenienti da paesi o territori a fiscalità privilegiata, possano influire sulla imposizione soggettiva nel senso di ridurla a detrimento del gettito erariale totale. Sarebbero pertanto utili chiarimenti in merito.

Articolo 2

(Redditi diversi)

Il comma 1 interviene con modificazioni sull'articolo 67, comma 1, del TUIR, contenente la disciplina dei redditi che rientrano nella categoria dei redditi diversi.

Le modificazioni apportate con la lettera a) riguardano le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei contratti di associazione in partecipazione e dei contratti ad essi assimilati.

Tali tipologie di plusvalenze sono equiparate a quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni "qualificate" nel caso in cui il valore dell'apporto sia superiore al 5% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, qualora si tratti di società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati; la percentuale sale al 25% negli altri casi in cui non si verifichino le condizioni su esposte.

L'attuale normativa prende a base di riferimento il valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto di cessione, laddove la modifica prevede un'anticipazione temporale dell'ammontare di riferimento su cui definire le percentuali in questione, prendendo a base del calcolo il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato antecedente la stipula del contratto.

La successiva lettera b) del comma 1 prevede la medesima modifica su esposta nei casi in cui la plusvalenza derivante da cessione dei contratti di associazioni di partecipazione si riferisca ad apporti non superiori, rispettivamente, al 5% o al 25% (c.d. "partecipazioni non qualificate").

Ambedue le modifiche apportate risultano pertanto di coordinamento rispetto a quanto modificato nel precedente articolo 1, comma 2, lettera a).

Il comma 2 interviene sull'articolo 68, comma 4, del TUIR, in materia di tassazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

A norma del vigente comma 4 dell'articolo 68 del TUIR si stabilisce la concorrenza integrale a tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate relative a società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato, con esclusione di quelle per le quali sia stato dimostrato, a seguito dell'esercizio di interpello, che dalle partecipazioni stesse non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in tali Paesi o territori.

La modifica del comma 4 dell'articolo 68 TUIR, nel ribadire la concorrenza dell'ammontare totale di tali plusvalenze, introduce, per il principio dell'inerenza dei costi, la rilevanza delle minusvalenze, le quali, pertanto, sono deducibili integralmente dall'ammontare delle plusvalenze. Nel caso di incapienza, l'eventuale eccedenza è riportabile negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.

Tale disciplina risulta altresì applicabile alle plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati³.

In sostanza, il comma 1, lettera a) e lettera b), analogamente a quanto già visto in relazione al precedente articolo 1, comma 2, lettera a), in materia di contratti di associazione in partecipazione, rende rilevante per la definizione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei citati contratti il patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula dei contratti in questione e non più quello risultante alla data di stipula del contratto stesso.

_

³ Secondo la normativa vigente, tutte le plusvalenze di cui alla lettera c-*bis* dell'articolo 67, comma 1, quindi anche quelle derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, sono sottoposte a tassazione mediante ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, così come disposto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997.

La modifica prevede che tali plusvalenze concorrano alla formazione del reddito imponibile del soggetto detentore per il 100%; al riguardo, si veda nel dettaglio quanto evidenziato nell'esame del successivo articolo 12, che ha modificato anche tale regime nel senso di escludere, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato, l'applicazione dell'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,5%.

La RT associa alla norma in esame un aumento del gettito, che tuttavia non viene quantificato in virtù della difficoltà di stima.

Per contro, la RT afferma che il comma 2, disponendo la rilevanza delle minusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni, potrebbe generare una perdita di gettito. Non vengono fornite ulteriori specificazioni di carattere quantitativo o qualitativo.

Al riguardo, si segnala che sarebbe utile una quantificazione più accurata che permetta di definire l'entità degli effetti che generano le due innovazioni di cui all'articolo in esame, il cui saldo secondo la RT dovrebbe essere costituito da un modesto recupero di gettito.

Articolo 3

(Determinazione della base imponibile)

Il presente articolo contiene una serie di modifiche al vigente TUIR; in particolare, il comma 1 stabilisce che, in linea con l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nelle circolari 26/E e 36/E del 2004, il differenziale tra la restituzione di capitale e costo fiscalmente riconosciuto delle

partecipazioni che può rilevarsi nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 47 del TUIR⁴ costituisce plusvalenza.

A tali modifiche la RT non ascrive alcuna variazione di gettito.

Non si hanno osservazioni in merito, atteso che la norma tende a fornire un chiarimento interpretativo riguardo ad una fattispecie che la prassi fiscale ha già individuato.

Il successivo comma 2 contiene diverse modifiche all'articolo 87 del TUIR relativo alla disciplina delle plusvalenze esenti (c.d. *participation* exemption).

In particolare, la lettera a), inserendo il comma 1-bis all'articolo 87 del TUIR, stabilisce che le cessioni delle partecipazioni appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria; ciò permette di applicare il criterio LIFO (questo criterio, nella fattispecie in esame, stabilisce che le ultime partecipazioni acquisite sono considerate le prime ad essere cedute) nelle cessioni in discorso sui due comparti separati. Si prevede inoltre che rimane ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis (norme antielusive) del DPR n. 600 del 1973 da parte dell'amministrazione finanziaria.

Al riguardo, si evidenzia che la citata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E del 2004 si è espressa, per tali casi, in senso differente, in quanto, ai fini dell'applicazione del criterio LIFO si considera l'intero pacchetto di partecipazioni di una specifica società,

⁴ Si rammenta che il comma 5 dell'articolo 47 fa riferimento ai casi di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di azioni, con interessi di conguaglio, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale, e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, mentre il successivo comma 7 del medesimo articolo 47 si riferisce alle somme ricevute dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione delle società ed enti.

senza che venga attribuita rilevanza alla distinzione tra attivo circolante e immobilizzazioni.

E' evidente che la norma in esame comporterà una modificazione dell'applicazione della disciplina vigente, con ciò verificandosi situazioni che potranno configurare vantaggi fiscali per i contribuenti; è probabilmente per controbilanciare tali effetti che viene espressamente previsto il ricorso da parte dell'amministrazione finanziaria alle norme antielusive nei casi in cui si dimostri che l'impropria classificazione delle partecipazioni in bilancio sia stata effettuata per fruire esclusivamente del regime della "participation exemption".

Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento su eventuali effetti di gettito.

La successiva lettera b) inserisce al comma 3 del citato articolo 87 del TUIR, sempre in materia di plusvalenze esenti, l'espresso riferimento anche al comma 3 dell'articolo 86 del TUIR.

La portata della norma è nel senso di considerare esenti le plusvalenze derivanti da strumenti finanziari similari alle azioni e da contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da opere e servizi, anche se realizzate mediate assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

Al riguardo, giova sottolineare che anche in tal caso la citata circolare 36/E del 2004 dell'Agenzia delle entrate aveva espressamente considerato non esenti le plusvalenze di cui al comma 3 dell'articolo 87 in questione qualora esse fossero state realizzate mediante assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Si verifica pertanto anche in tal caso una dicotomia tra normativa di nuova introduzione e prassi amministrativa, con la differenza, rispetto a quanto evidenziato per la precedente lettera a), che la norma qui non fa diretto riferimento alle disposizioni

antielusive; ciò induce a ipotizzare quindi una minore possibilità di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per ultimo, la lettera c), come norma di coordinamento, sostituisce gli attuali commi 6 e 7 dell'articolo 87 del TUIR con un nuovo comma che fa diretto riferimento a quanto novellato nel su descritto comma 1 dell'articolo in esame, sempre in materia di esenzione di alcune plusvalenze, rientranti nella disciplina della "participation exemption".

La RT non prende in considerazione il complesso delle disposizioni recate dal comma in esame. Tuttavia, alla luce di quanto evidenziato in termini di contrasto con la vigente prassi amministrativo-finanziaria, nonché con riferimento al fatto che le modifiche previste vanno direttamente ad influire su un regime fiscale agevolativo di esenzione delle plusvalenze, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alla reale neutralità finanziaria delle norme in questione.

Inoltre, giova rammentare come il richiamo alle disposizioni antielusive, se da un lato conferisce un certo grado di tutela verso atteggiamenti elusivi da parte dei contribuenti, dall'altro implica necessariamente che l'amministrazione finanziaria intenti un procedimento attivo nei confronti dei contribuenti.

Infatti, nei casi in specie si ha una sorta di inversione dell'onere della prova, in quanto la norma risulta essere più permissiva rispetto all'attuale prassi amministrativa; ciò comporta che per sanzionare un comportamento elusivo si renda prima necessaria un'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il successivo comma 3 dell'articolo in esame modifica il comma 4 dell'articolo 88 del TUIR, in materia di sopravvenienze attive.

Nello specifico amplia la casistica delle fattispecie non classificabili come sopravvenienze attive inserendo tra esse anche gli apporti effettuati dai detentori di strumenti finanziari similari alle azioni.

La relazione illustrativa evidenzia che tale disposizione si pone a "complemento" di quella recata dal comma 6 dell'articolo 94 del TUIR concernente la disciplina dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale o alla rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei propri soci, che già contempla gli apporti da parte dei detentori di strumenti finanziari similari alle azioni.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Il successivo comma 4 provvede a coordinare la disciplina attualmente vigente di cui al comma 3 dell'articolo 89 del TUIR in materia di dividendi e interessi, con quanto novellato con il precedente articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame, concernente l'assimilazione degli strumenti finanziari alle azioni o alle obbligazioni.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Il comma 5 dell'articolo in discorso modifica il vigente articolo 93 del TUIR in materia di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

La lettera a) sostituisce l'attuale comma 5 nel senso di prevedere che competente a fornire l'autorizzazione a valutare nei casi su citati le rimanenze al costo invece che ai corrispettivi pattuiti, nonché ad imputare i corrispettivi all'esercizio in cui le opere sono consegnate o i servizi effettuati, non sia più l'ufficio delle imposte, bensì l'Agenzia delle entrate. Viene inoltre introdotto il silenzio-assenso all'autorizzazione nel caso in cui l'Agenzia non abbia espresso parere contrario entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Viene infine stabilito che l'autorizzazione abbia effetto a condizione che il contribuente adotti per tutte le opere, forniture e servizi il medesimo metodo di valutazione per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

La lettera b), con finalità di coordinamento, aggiunge un periodo, riferito ai corrispettivi per opere, forniture e servizi di durata ultrannuale pattuiti in valuta estera, già attualmente previsto dal DPR n. 42 del 1988, così come specifica anche la relazione illustrativa al provvedimento in esame.

Non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 7 dell'articolo in questione, modificando l'articolo 102 del TUIR, recepisce delle disposizioni contenute nel citato DPR n. 42 del 1988; nello specifico la lettera a) prevede che la deducibilità fiscale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative a beni acquisiti nel corso dell'esercizio, spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata al costo di acquisizione.

La norma non produce modificazioni in termini di gettito, così come evidenzia anche la RT, in quanto non innova né la disciplina né la prassi fiscale vigente.

La lettera b) recepisce anch'essa delle disposizioni già in vigore e relative alle modalità di ammortamento dei beni facenti parte di aziende date in affitto o in usufrutto.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Il successivo comma 8, lettera a), modifica l'articolo 109 del TUIR, aggiungendo il comma 3-bis.

In esso si limita la deduzione delle minusvalenze realizzate su azioni, quote o strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR (partecipazioni classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie) alla parte eccedente l'importo non imponibile dei dividendi percepiti nel periodo d'imposta di realizzo o in quello precedente.

Tale disposizione viene estesa anche alle differenze negative tra i ricavi delle partecipazioni contabilizzate nell'attivo circolante ed i connessi costi.

Questa norma, intendendo sottolineare il principio dell'inerenza dei costi e della realizzazione dei ricavi, svolge un ruolo di contrasto di forme di elusione d'imposta perpetrate dai contribuenti in mancanza di una specifica norma sulla indeducibilità delle minusvalenze in esame.

L'entrata in vigore di tale norma è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2005.

La RT stima un recupero di gettito, in termini di competenza, di 80 mln di euro, in considerazione dei consistenti flussi di dividendi comunque percepiti dalle società.

Al riguardo, si evidenzia che la RT non fa riferimento ad alcun dato che permetta di verificare la congruità della stima, anche se, riparamentrando il dato fornito con l'attuale aliquota IRES, si evince che l'ammontare di minusvalenze che potrebbero essere recuperate a tassazione si aggirerebbe su un valore pari a circa 240 mln di euro.

Tuttavia, a conferma della necessità di ottenere chiarimenti in merito, è da tener presente che le minusvalenze sono componenti di costo straordinario che possono abbattere direttamente le plusvalenze, per cui un loro recupero consentirebbe, almeno in parte, un recupero di base imponibile relativa ad una componente positiva di reddito che può essere tassata anche nell'arco del medio periodo (non oltre i cinque esercizi).

Sarebbe pertanto opportuno acquisire dettagliati elementi informativi che permettano di tener conto anche degli andamenti temporali di gettito su esposti.

La successiva lettera b) modifica l'attuale comma 4 del citato articolo 109 del TUIR nel senso di stabilire che le riserve del patrimonio netto e gli utili, qualora siano soggetti a tassazione, sono aumentati di importo pari alle imposte differite corrispondenti all'ammontare distribuito.

Inoltre, si stabilisce che anche la riserva legale concorra a definire il valore di riferimento (definito dal raffronto tra gli utili e le riserve distribuite ed i componenti negativi di reddito che hanno dato luogo a imposte differite) oltre il quale le riserve di patrimonio e di utili distribuite concorrono a formare il reddito.

La RT non considera tale disposizione.

Occorre notare al riguardo che, nell'ultima modifica, la previsione di comprendere nel citato valore di riferimento anche la riserva legale dà come risultante la possibilità di una riduzione della tassazione degli utili e delle riserve distribuite alle condizioni di cui sopra, in quanto diminuisce l'ammontare dell'eventuale eccedenza tra restanti riserve e importi dedotti che hanno generato imposte differite. Sarebbe pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito.

Infine il comma 9 dell'articolo in questione modifica il comma 2 dell'articolo 114 del TUIR, in quanto estende la vigente disciplina valida per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi anche agli istituti di credito abilitati dalla Banca centrale a compiere operazioni valutarie e in cambi.

La RT non si sofferma sul comma in questione.

Tuttavia, poiché la disciplina vigente per gli enti su citati prevede l'esclusione dal reddito di alcune componenti positive relative ad utili e proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, nonché a plusvalenze e sopravvenienze relative ad operazioni in valuta estera, occorrerebbe soffermarsi sulla validità dell'ipotesi che tale ampliamento soggettivo possa avere riflessi negativi in termini di gettito. Infatti, appare verosimile che escludere alcune componenti positive di reddito dalla base imponibile comporti una diminuzione del gettito sia in termini di IRES che di IRAP.

Sarebbero dunque opportuni chiarimenti in merito.

Articolo 4

(Opzione per la trasparenza fiscale)

Con l'articolo in esame si modifica, in alcune sue parti, il regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di capitali, la cui disciplina vigente è contenuta negli articoli 115 e 116 del TUIR.

Appare utile ricordare che l'articolo 115 del TUIR disciplina l'applicazione dell'istituto in parola alle società di capitali residenti i cui soci sono a loro volta società di capitali residenti⁵; ciascuno di tali soci, ai sensi del comma 1 del citato articolo, deve inoltre possedere una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale e di partecipazione agli utili⁶ non inferiore al 10% e non superiore al 50%⁷; ricorrendo i requisiti sopra esposti, i soci possono esercitare l'opzione per il regime di trasparenza, che diviene irrevocabile per tre esercizi sociali. Lo stesso comma 1 stabilisce inoltre che l'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza non è consentito nei casi in cui la società partecipata abbia optato per il consolidato (domestico o mondiale di cui agli artt. 117 e 130 TUIR) o abbia emesso strumenti finanziati partecipativi privi di diritto di voto nell'assemblea generale.

Con il comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame viene modificata la disciplina appena descritta; in primo luogo, si specifica che, ai soli fini della ammissione al regime della trasparenza fiscale, nel calcolo della percentuale di partecipazione agli utili non si considerano le

⁵ Le società in parola, come espressamente sancito dal comma 1 dell'articolo 115, sono quelle indicate alla lettera a) del primo comma dell'articolo 73 del TUIR (società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato).

⁶ Il decreto ministeriale di attuazione del 23 aprile 2004 ha specificato che le percentuali di partecipazione agli utili, e di diritto di voto, devono essere computate tenendo conto esclusivamente della partecipazione diretta detenuta dal socio nella società partecipata.

⁷ Tali requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci e permanere ininterrottamente per l'intero periodo di validità dell'opzione, pena la fuoriuscita dal regime.

azioni prive del diritto di voto ed inoltre che la quota di utili relativa alle azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale (di cui all'articolo 2350 c.c.) si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.

Inoltre, in merito alle cause ostative all'esercizio dell'opzione per la trasparenza, la modifica proposta stabilisce che l'opzione non può essere esercitata, oltre che nel caso in cui la società partecipata opti per una delle due forme di consolidato, anche quando "i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES)"; viene invece meno il riferimento al caso in cui la società partecipata abbia emesso strumenti finanziari partecipativi privi del diritto di voto. In conseguenza di tali modifiche, quindi, le società di capitali partecipate in discorso potranno accedere al regime fiscale di trasparenza.

In merito alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo in esame, la RT stima un potenziale incremento di perdita di gettito per effetto della inclusione dei soggetti partecipati che abbiano emesso strumenti partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del c.c. esclusi dalla vigente normativa; per contro, l'esclusione dei soci partecipanti che fruiscono della riduzione dell'aliquota IRES può modificare il gettito nel senso di ridurne la perdita attesa.

Gli effetti complessivi di gettito dovrebbero pertanto essere nulli, in quanto tra loro compensabili, e pertanto rimarrebbe valida la stima effettuata in sede di RT originaria.

Al riguardo, si sottolinea che la RT non contiene elementi quantitativi che permettano di verificare l'effettiva neutralità della disposizione in esame; si ritiene pertanto rilevante acquisire ulteriori informazioni in merito all'asserita compensazione degli effetti finanziari della norma.

Con il comma 2 si interviene ulteriormente sull'articolo 115 del TUIR, modificandone il comma 11, che disciplina la rideterminazione del reddito imponibile imputabile al socio⁸.

Appare utile ricordare che la disciplina in parola impone al socio di rideterminare il reddito imponibile al fine di impedire che lo stesso, optando per il regime della trasparenza, possa fruire due volte degli effetti fiscali prodotti da elementi negativi di reddito rilevanti in capo alla partecipata: una prima volta in maniera indiretta, attraverso la svalutazione della sua partecipazione, una seconda volta direttamente attraverso l'imputazione per trasparenza dello stesso elemento negativo.

Con il comma 2 in esame i periodi di imposta rilevanti ai fini della deduzione passano da nove a quattro, riducendo così il periodo di osservazione in riferimento al quale occorre verificare la natura delle deduzioni effettuate.

La RT si occupa della modifica introdotta con il comma 2 dell'articolo in esame dichiarando che essa, determinando un minor controllo antielusivo, comporta il rischio di una perdita di gettito.

La quantificazione di tale perdita viene tuttavia stimata in modo globale in relazione ad altre ed analoghe modifiche apportate con i successivi articoli 5, comma 7 e 6, comma 5, al cui commento si rinvia.

_

⁸ La normativa vigente prevede che il socio deve rideterminare il reddito imponibile operando delle rettifiche ai valori patrimoniali della società partecipata fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione per la trasparenza fiscale ed i nove precedenti.

Con il comma 3 si modifica invece l'articolo 116 del TUIR, dedicato alla disciplina l'istituto della trasparenza fiscale in relazione alle società a ristretta base proprietaria (la cosiddetta "piccola trasparenza")⁹.

Il citato articolo del TUIR indica, al comma 1, i requisiti per essere ammessi al regime della trasparenza e prevede espressamente come causa di esclusione il possesso o l'acquisto di partecipazioni esenti di cui all'articolo 87 del TUIR¹⁰; al comma 2 invece esso disciplina il riporto, da parte dei soci, delle perdite conseguite dalla società partecipata, con il richiamo della norma in materia prevista nei confronti della altre società di capitali ammesse alla trasparenza (articolo 115 del TUIR) e dei limiti previsti dalla norma riguardante il riporto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone (articolo 8 del TUIR).

Con la lettera a) del comma in esame viene soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 116, determinando così la possibilità di aderire al regime della trasparenza fiscale anche alle società che posseggono o acquisiscono una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR.

Con la lettera b) del comma in esame viene invece aggiunto un periodo al comma 2 dell'articolo 116, proprio al fine di disciplinare il regime fiscale delle citate plusvalenze nonché degli utili distribuiti di cui all'articolo 89, commi 2 e 3; viene infatti stabilito che tali valori "concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente nell'articolo 58, comma 2 e nell'articolo 59".

[`]

⁹ Si tratta, come specificato dal primo periodo del comma 1 dall'articolo 116 del TUIR, delle "società a responsabilità limitata il cui volume di affari non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa".

¹⁰ L'articolo 87 del TUIR disciplina i casi in cui le plusvalenze realizzate non concorrono alla formazione del reddito imponibile (c.d. plusvalenze esenti). Le società che posseggano partecipazioni che danno luogo a plusvalenze esenti non possono optare per il regime della trasparenza fiscale; tale causa ostativa è tuttavia rimossa, ai sensi del DM del 23 aprile 2004, nel caso in cui la partecipazione in parola è posseduta per effetto di un obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo.

Pertanto, l'opzione per la trasparenza fiscale implica la modifica del regime vigente per la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze che non sono più sottoposti al regime fiscale IRES, bensì a quello IRE.

Quindi, le cosiddette plusvalenze esenti non sono più tali, ma concorrono a determinare il reddito imponibile nella misura del 40%; lo stesso effetto si ha in capo ai dividendi percepiti che vengono pertanto tassati nella misura del 40% e non più nella misura del 5%.

In merito alle modifiche apportate dal comma 3 dell'articolo in esame alla disciplina del regime di trasparenza per le SRL a ristretta base proprietaria, la RT sottolinea come la modifica apportata con la lettera a), ampliando la platea dei soggetti ammessi al regime della trasparenza, è potenzialmente in grado di produrre una perdita di gettito; al riguardo, si stima in 17.500 le piccole SRL interessate dalla nuova normativa.

Al contrario invece la stessa RT evidenzia come la modifica apportata con la lettera b) "recupera a tassazione materia imponibile" e, quindi, è in grado di produrre un aumento di gettito fiscale dovuto alla citata modificazione della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze.

Ai fini della quantificazione degli effetti complessivi in termini di gettito della norma in esame la RT provvede a stimare, da un lato, la perdita di gettito IRES per un importo pari a 449 mln per il 2005 e 474 mln a decorrere dal 2006 e dall'altro il maggior gettito IRE per 401 mln per il 2005 e 423 mln dal 2006.

L'effetto complessivo è pertanto un minor gettito pari a 48 mln di euro per il 2005 e 51 mln dal 2006.

Al riguardo, occorre evidenziare che la RT, pur rifacendosi alla quantificazione effettuata in sede di provvedimento originario, non si sofferma ad analizzare alcune

variabili che potrebbero influire sulla stima evidenziata; in particolare, non si evince se nella quantificazione di maggior gettito ai fini IRE si sia tenuto conto delle recenti modifiche di aliquote e scaglioni nonché deduzioni soggettive e detrazioni d'imposta, introdotte dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

In particolare, non è chiaro se risulta ancora corretto ai fini del calcolo utilizzare l'aliquota marginale presa a riferimento nella RT originaria (29,4%).

Inoltre, non si evince se nel calcolo ai fini IRE si sia tenuto conto delle possibili variazioni di gettito dovute alle differenti situazioni personali dei soci delle piccole SRL aderenti al regime di trasparenza; infatti, per tale ultimo aspetto sembrerebbe¹¹ che il reddito imponibile su cui è stata stimata dalla RT tanto la perdita di gettito a fini IRES (che non tiene in alcun conto la situazione personale dei soci) quanto il maggior gettito a fini IRE sia sostanzialmente di importo analogo, con ciò rendendo verosimile l'ipotesi di una sovrastima del maggior gettito atteso a fini IRE (dato che ai fini del regime impositivo IRE sarebbero deducibili elementi che non sono rilevanti ai fini IRES).

Inoltre, non sembrerebbe presa in considerazione l'eventuale variazione di gettito in termini di IRAP per effetto del trasferimento della base imponibile da reddito a fini IRES (e come tale rilevante nel calcolo del valore della produzione) a reddito a fini IRE riconducibile alla categoria di redditi di capitale e/o redditi diversi (che come tali non sono sottoposti all'imposizione a fini IRAP).

Ulteriore osservazione riguarda la mancata considerazione di eventuali riflessi in termini di maggior gettito a titolo di addizionale regionale e comunale connesso con la tassazione personale a fini IRE.

¹

¹¹ La RT stima in 449 milioni la perdita di gettito IRES (per l'anno 2005); considerando che la platea di SRL interessate dalla norma è di 17.500 unità e che l'aliquota IRES è pari al 33%, risulta che per ciascuna SRL si ipotizza un reddito imponibile di circa 77.750 euro (valore ricavato col seguente calcolo: [(449/33)x100]/17.500). La RT stima poi in 401 milioni l'incremento di gettito IRE (sempre per l'anno 2005); la platea di SRL interessate dalla norma è identica, mentre l'aliquota marginale IRE si ipotizza pari a 29,4%; ne deriva che per ciascuna SRL si considera un reddito imponibile pari a circa 77.939 euro ([(401/29,4)x100]/17.500). Da ciò si evince che sia per la stima della perdita IRES che per la stima del recupero IRE è stato considerato, per ciascuna SRL, un imponibile di ammontare analogo.

Articolo 5

(Consolidato nazionale)

Con l'articolo in esame si apportano una serie di modifiche ad alcune delle disposizioni del TUIR dedicate alla disciplina del "consolidato nazionale"¹².

Il comma 1 interviene sull'articolo 117 del TUIR, con il quale si individuano i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo.

Con la lettera a), n. 2, si modificano le condizioni che devono essere rispettate dai soggetti non residenti per poter accedere, quali enti o società controllanti, al consolidato nazionale; questi, ai sensi della nuova disposizione, devono "esercitare nel territorio dello Stato un'attività di impresa (...) mediante una stabile organizzazione (...), nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata".

Viene meno così l'originario requisito della "effettiva connessione" tra la stabile organizzazione e la partecipazione in ciascuna società controllata; la conseguenza è che alle controllanti non residenti viene ora richiesto un requisito meno stringente per accedere alla tassazione di gruppo.

La RT evidenzia che la nuova versione della norma, rendendo meno stringente il requisito richiesto alle controllanti non residenti per accedere al consolidato, è in linea di principio in grado di aumentare la perdita di gettito attesa.

appartenenti al perimetro di consolidato.

¹² Nel DPR n. 917 del 1986 (TUIR), così come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003, è stato introdotto, con gli articoli da 117 a 129, l'istituto del consolidato nazionale allo scopo di dare riconoscimento nel nostro ordinamento tributario, e quindi ai fini delle imposte sui redditi, alla realtà economica dei gruppi di imprese. Aderendo al consolidato nazionale si determina, in capo alla società capogruppo, un'unica base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle partecipanti; ciò consente, tra l'altro, di compensare (ex articolo 118 del TUIR) risultati positivi di alcune società del gruppo con perdite prodotte da altri soggetti

Tuttavia, la stessa RT dichiara anche che nel complesso la norma non produce una riduzione del gettito atteso, e comunque tale eventuale perdita sarebbe già compresa nella stima effettuata in sede di RT relativa al testo originario della norma stessa di cui al d.lgs. 344 del 2003.

Al riguardo, si deve considerare che, sempre ai fini della definizione dei soggetti ammessi al consolidato, l'Agenzia delle Entrate¹³ è intervenuta al fine di chiarire che l'attività di impresa svolta dalla stabile organizzazione di soggetti non residenti non può essere intesa come mera detenzione (limitata al godimento dei relativi frutti) di partecipazioni in società residenti; la stessa Agenzia non ha però fatto alcun riferimento al requisito dell'effettiva connessione della partecipazione, del quale quindi non è rintracciabile una definizione precisa ed univoca.

Sul punto sarebbero pertanto necessari dei chiarimenti; andrebbero infatti esplicitate le valutazioni che hanno portato a considerare come neutrale una norma "in linea di principio" foriera di minori entrate, nonché le modalità con cui la nuova definizione introdotta dalla norma in esame si coordina con le specifiche fornite dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 aggiunge all'articolo 118 del TUIR il comma 1-*bis*, al fine di definire le metodologie per l'applicazione della disciplina del credito di imposta per i redditi prodotti all'estero alle società ammesse al consolidato. Tale nuovo comma 1-*bis* si compone di tre lettere.

Con la lettera a) si stabilisce che ai fini della determinazione del credito d'imposta in parola "per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale" e cioè il reddito corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società del gruppo.

¹³ Circolare n. 53 del dicembre 2004 (cosiddetta Ires/6).

La disposizione replica quanto già previsto con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004¹⁴.

Con la lettera b) viene stabilito che "la quota di imposta italiana fino a decorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato".

Con la lettera c) si specifica infine che nel caso in cui vi sia interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio¹⁵, o vi sia mancato rinnovo dell'opzione, il diritto al riporto in avanti ed indietro dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.

Tale disposizione ribalta quanto precedentemente previsto nel citato decreto ministeriale del 2004¹⁶, ai sensi del quale tale diritto spettava alla controllante.

La RT non considera il comma in esame.

Al riguardo occorre sottolineare, in via generale, che lo strumento in esame prende in considerazione la posizione fiscale dell'unico soggetto consolidante, nata come sommatoria di più redditi (positivi o negativi, esteri o nazionali), dalla quale si determina una posizione a credito o debito d'imposta nei confronti dell'Erario.

Tale osservazione conduce ad evidenziare dubbi circa la neutralità fiscale di possibili separati calcoli di imposta in capo ai singoli soggetti partecipanti al consolidato così come previsto dalla lettera b) del comma in esame ed inoltre circa il diritto al riporto in avanti ed

L'articolo 9, n. 4, del DM del 9 giugno del 2004 (recante disposizioni applicative del regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale), recita testualmente: "Nella determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 del testo unico, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale".

¹⁵ Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del TUIR l'opzione per il consolidato nazionale ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile.

¹⁶ L'articolo 13, punto 9, del DM del 9 giugno del 2004 stabiliva infatti che "il diritto al riporto in avanti e all'indietro del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo le disposizioni di cui all'articolo 165, comma 6, del testo unico, spetta esclusivamente alla consolidante".

indietro dell'eccedenza del credito d'imposta di cui all'articolo 165, comma 6, del TUIR, stabilito dalla lettera c) del medesimo comma.

La scomposizione in capo al singolo contribuente di una posizione fiscale unica in capo al soggetto consolidante potrebbe infatti generare posizioni di favore fiscale e comunque offrire opportunità elusive.

Sarebbe pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito.

Il comma 3 apporta una modifica all'articolo 119 del TUIR, che elenca le condizioni da rispettare affinché l'opzione per il consolidato nazionale sia efficace.

In particolare, con le modifiche apportate alla lettera d) del comma 1 del citato articolo, il termine entro il quale deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione diviene il "ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente" a quello in cui si vuole esercitale l'opzione stessa.

In sostanza, rispetto alla legislazione vigente, il termine è spostato in avanti di venti giorni e lo si fa coincidere con la scadenza per il versamento del primo acconto IRES.

La RT non considera il comma in esame.

Per quanto di competenza nulla da osservare.

Il comma 4 aggiunge all'articolo 123 del TUIR il comma 2-*bis*, al fine di stabilire che le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo non possono essere utilizzare per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito di trasferimento (infragruppo) di beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale¹⁷.

¹⁷ L'articolo 123, comma 1, del TUIR permette, al fine di consentire una maggiore efficienza nell'allocazione degli *assets* all'interno del gruppo, il trasferimento, tra società aderenti al medesimo consolidato nazionale, di beni diversi da quelli che producono ricavi e plusvalenze esenti in continuità di valori fiscali riconosciuti, e cioè senza l'emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti.

In merito all'utilizzo delle citate perdite fiscali la legislazione vigente, ex articolo 118, comma 2, del TUIR, riconosce la possibilità di utilizzarle esclusivamente al soggetto che le ha generate¹⁸.

Inoltre, a fini antielusivi, l'articolo 123, comma 2, del TUIR stabilisce che, nel caso di scambi tra società aderenti al medesimo consolidato in regime di neutralità fiscale, tali perdite non possono essere utilizzate dal "cessionario" per compensare eventuali plusvalenze in seguito realizzate sugli stessi beni oggetti del trasferimento infragruppo.

Con la modifica in esame si pongono ulteriori vincoli sull'utilizzo delle perdite pregresse nel perimetro del consolidato in occasione di trasferimenti di beni infragruppo in regime di neutralità fiscale; si stabilisce, infatti, che tali perdite non possono essere utilizzate per compensare plusvalenze neanche da parte del "cedente" 19.

La RT si occupa del comma 4 dell'articolo in esame sottolineandone la valenza antielusiva e di contrasto e, quindi, la capacità di produrre effetti positivi in termini di gettito.

Si dichiara inoltre che, non avendo valutato in sede di RT al testo originario della disposizione in esame alcuna riduzione di gettito legata alla pratica che ora si rende vietata, si ritiene opportuno non valutare, anche in questa occasione, alcun recupero di gettito specifico.

¹⁸ Il citato articolo del TUIR stabilisce infatti che le perdite fiscali non possono essere oggetto di trasferimento tra le consociate ma possono essere impiegate per compensare il reddito fiscale della società cui si riferiscono.

¹⁹ In questo modo si evita che il cedente possa utilizzare le perdite pregresse per compensare la plusvalenza che, in quanto generata da cessioni infragruppo in regime di neutralità fiscale, gode già di un trattamento di favore in quanto viene trasferita in capo alla controllante che provvede a "neutralizzarla" in sede di rettifiche di consolidamento nella dichiarazione dei redditi del consolidato. Se si permettesse al cedente di compensare la plusvalenza realizzata con le perdite pregresse, questo trasferirebbe poi alla controllante un reddito già ridotto, che verrebbe poi ulteriormente ridotto per tener conto della plusvalenza (ex articolo 122 del TUIR).

Tuttavia, la RT rinvia alle modifiche apportate dal precedente articolo 3, comma 8, all'articolo 109 del TUIR per una quantificazione complessiva delle norme con potenziale valenza antielusiva o di contrasto.

Tale quantificazione globale ammonta, come già evidenziato, a 80 milioni di euro, così come si evince dal quadro riepilogativo degli effetti complessivi sul gettito.

La metodologia utilizzata nella RT in relazione a tali aspetti non risulta peraltro corredata da alcun riferimento quantitativo e logico che permetta di verificare puntualmente la congruità delle quantificazioni evidenziate.

Il comma 5 modifica l'articolo 124 del TUIR, con il quale si disciplina il caso in cui la tassazione di gruppo venga interrotta prima del compimento del triennio; tale disciplina mira a recuperare a tassazione alcuni dei vantaggi ottenuti in regime di consolidato, con conseguenze rilevanti sia per il soggetto consolidante che per le società consolidate.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 124 del TUIR dispone che, nel caso in cui venga meno il requisito del controllo così come definito dall'articolo 117, il reddito della società o ente controllante relativo al periodo di imposta in cui viene meno tale requisito deve essere aumentato di un importo corrispondente:

- a) agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto del pro-rata patrimoniale ex articolo 97, comma 2, del TUIR;
- b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni trasferiti all'interno tra i soggetti del consolidato in regime di neutralità fiscale.

Con la lettera a) del comma 5 dell'articolo in esame si modifica la disposizione appena descritta nel senso di specificare che nella

rideterminazione del reddito complessivo globale occorre considerare sia le variazioni in aumento che le variazioni in diminuzione del reddito medesimo; ed inoltre che, quanto agli interessi passivi da utilizzare nel calcolo del prorata, si deve tener conto sia di quelli dedotti che di quelli non dedotti.

La RT non si occupa della modifica appena descritta.

Per quanto di competenza non si ha nulla da osservare, considerando che quanto sopra esposto conferma le valutazioni in merito espresse dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 53/E (cd. Ires/6 del 20 dicembre 2004).

Con la lettera b) del comma 5 dell'articolo in esame si modifica invece la disciplina relativa all'attribuzione delle perdite fiscali in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo; tali perdite, che secondo la regola generale (articolo 124, comma 4, primo periodo) sono di esclusiva spettanza del consolidante, possono essere attribuite, secondo specifici criteri di imputazione²⁰, alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.

Con la modifica con la lettera b) del comma 5 dell'articolo in esame si specifica che le citate perdite possono essere attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare, in quanto anche in tal caso la disposizione decritta conferma l'indirizzo in merito espresso dall'Agenzia delle Entrate nella più volte citata circolare Ires 6^{21} .

²¹ Ove si legge che: "l'importo massimo della perdita imputabile alla società uscente (dal consolidato) non potrà eccedere l'importo delle perdite trasferite al consolidato della medesima al netto degli utilizzi che delle stesse abbia eventualmente fatto al consolidante in sede di determinazione del reddito complessivo globale".

²⁰ Detto criterio di imputazione deve essere comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate unitamente all'avvenuto esercizio dell'opzione per il consolidato; l'individuazione del citato criterio è rimessa quindi alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio dell'opzione, e non dovrà essere necessariamente univoco per tutte le opzioni esercitate (Circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 53, Ires 6).

Il comma 6 modifica il regime delle responsabilità dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo riformulando i primi due commi dell'articolo 127 del TUIR.

Il correttivo in parola riporta il citato regime in linea con la disciplina dell'obbligazione tributaria relativa all'imponibile di gruppo invertendo l'attuale previsione del citato articolo 127 del TUIR.

Con la nuova versione del primo comma si dispone infatti che è la società controllante ad essere responsabile:

- per le maggiori imposte accertate (e gli interessi) riferite al reddito complessivo globale;
- per le somme dovute in seguito alle attività di controllo, riferita alle dichiarazioni dei redditi di ciascuna partecipata, e di liquidazione ex articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- per l'adempimento degli obblighi connessi alle rettifiche di consolidamento.

La stessa controllante risulterà inoltre responsabile, solidalmente, per il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

Con la nuova versione del secondo comma invece si delineano le responsabilità delle partecipanti al consolidato; ciascuna è responsabile, in solido con la controllante, per le maggiori imposte accertate (e gli interessi), riferite al proprio reddito complessivo, e per le somme che risultano dovute a seguito alle attività di controllo e di liquidazione ex articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, riferite alla propria dichiarazione dei redditi.

Alla luce della nuova disciplina sopra esposta, quindi, in caso di accertamento riferito alla singola controllata, l'ufficio competente dovrà

ricondurre i risultati dello stesso a livello di gruppo, essendo la controllante l'unica responsabile dell'imposta sul reddito complessivo globale; le singole controllate risponderanno in solido solo per l'eventuale maggiore imposta riferibile al loro reddito complessivo.

La RT non considera il comma in esame.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Il comma 7 modifica l'articolo 128 del TUIR, relativo alle norme transitorie, nel senso di ridurre da nove a quattro i periodi di imposta precedenti a quello in cui diviene efficace l'opzione del consolidato, nei quali si è soggetti all'osservazione ai fini dell'applicazione della disposizione antielusiva in relazione all'obbligo di riallineare, in presenza di svalutazioni dedotte in precedenza, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo delle società controllate a quelli civilistici.

La RT sottolinea come in conseguenza della modifica proposta si riduca l'efficacia della disposizione antielusiva legata all'obbligo sopra descritto e pertanto evidenzia il rischio di una perdita di gettito, dovuta alla riduzione dei tempi di verifica delle differenze dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo delle società controllate dovute a svalutazioni dedotte in precedenti esercizi e di cui si impone il riallineamento dei valori fiscali.

La quantificazione di tale perdita viene stimata in modo globale in relazione ad analoghe modifiche apportate con il precedente articolo 4, comma 2 e 6, comma 5, al cui commento si rinvia.

Articolo 6

(Consolidato mondiale)

L'articolo in esame modifica parte della disciplina dedicata all'istituto del consolidato mondiale (articoli da 130 a 142 del TUIR).

Il comma 1 interviene sull'articolo 133 del TUIR che definisce il requisito del controllo agli effetti del consolidato mondiale, specificando che, per le società partecipate acquisite nel corso dell'ultimo semestre precedente la fine dell'esercizio della società controllante, sono esclusi dal consolidamento non solo gli utili, ma anche le perdite prodotte dalle società controllate estere.

La RT non si occupa del comma 1 dell'articolo in esame.

Al riguardo non si ha nulla da osservare, in quanto il comma mira a coordinare la norma modificata con quanto disposto dall'articolo 131, comma 1, del TUIR, il quale fa esplicito riferimento ai "redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo 133" del TUIR.

Il comma 4, lettera c), modifica, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, il criterio per la quantificazione del credito per le imposte pagate all'estero dalle società controllate.

La modifica proposta prevede che, nel caso il cui la controllante italiana consolidi più società residenti nello stesso Paese estero e queste ultime non si avvalgano della tassazione di gruppo eventualmente prevista dalla legislazione locale, le imposte dalle stesse pagate a titolo definitivo "sono ammesse in detrazione dall'imposta corrispondente al reddito complessivo aumentato degli imponibili negativi delle società predette".

La norma vigente che si intende modificare nel senso indicato dispone invece che, ricorrendo le stesse condizioni, gli imponibili negativi delle società estere controllate non rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo.

La RT non considera il comma in esame.

Al riguardo, giova sottolineare che la modifica proposta mira a computare i citati imponibili negativi (perdite) nel calcolo del reddito complessivo (anche se, come si legge nella relazione illustrativa, ciò nasce da un'esigenza di razionalizzazione dell'applicazione della normativa fiscale), con ciò producendo una diminuzione dell'imponibile fiscale.

E' per tale ragione che sarebbe opportuno acquisire chiarimenti in merito ad eventuali perdite di gettito.

Il comma 5 dell'articolo in esame ripropone, in ambito di consolidato mondiale, la stessa modifica proposta in ambito di consolidato nazionale, in relazione al periodo soggetto a vigilanza antielusiva ai fini del riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici: si passa dagli attuali nove anni ai quattro contemplati dalla norma in esame.

La RT stima in merito una perdita di gettito.

La quantificazione di tale perdita viene effettuata congiuntamente a quella delle modifiche apportate con il precedente articolo 4, comma 2 e 5, comma 7, al cui commento si rinvia.

Effetti di gettito relativi agli articoli: 4, comma 2, 5, comma 7, e 6, comma 5

La RT stima gli effetti di minor gettito connessi alla problematica del riallineamento dei valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo delle società controllate in presenza di svalutazioni dedotte in precedenti esercizi.

In particolare, la vigente normativa prevede il citato riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro per le svalutazioni effettuate nei dieci periodi di imposta antecedenti l'inizio del consolidato (nazionale o mondiale) o l'opzione per il regime di trasparenza; per contro la modifica proposta sposta in avanti il termine di "osservazione" di dette valutazioni, portandolo ai cinque anni antecedenti le citate opzioni, ai fini dell'applicazione della disposizione antielusiva che mira ad evitare che di un medesimo beneficio fiscale possano godere sia la società partecipata che la partecipante, sia entrambe le società che optano per il regime di trasparenza.

A tale spostamento in avanti del termine la RT ascrive un minor gettito a titolo di IRES di competenza pari complessivamente a 20 mln di euro a decorrere dal 2005, per effetto della minor efficacia della norma antielusiva contenuta:

- nel comma 11 dell'articolo 115 del TUIR (relativo al regime della trasparenza fiscale);
- nel comma 1 dell'articolo 128 del TUIR (relativo al consolidato nazionale);
 - nell'articolo 141 del TUIR (relativo al consolidato mondiale).

Al riguardo, la RT procede alla citata quantificazione attraverso la ricostruzione, per il periodo che va dal 1998 al 2002 (i cinque anni che ora verrebbero esclusi dal riallineamento), dell'ammontare delle rettifiche di valore ed accantonamenti non riconosciuti fiscalmente per i gruppi in cui la capogruppo ha effettuato svalutazioni di partecipazioni immobilizzate ed in cui le controllate risultano in perdita civilistica.

I passaggi che la RT evidenzia sono riferiti alle sole ipotesi di opzione per il consolidato nazionale in quanto per arrivare a stimare il minor gettito globale, riferibile anche alle opzioni del consolidato mondiale e per la trasparenza societaria, si incrementa la quantificazione, in via prudenziale, del 20% (si evince pertanto che l'effetto di minor gettito per il consolidato nazionale è pari a circa 16,5 mln di euro e per i restanti 3,5 mln di euro la perdita è riferibile al consolidato mondiale e alla trasparenza societaria).

Per arrivare a stimare la citata perdita di gettito la RT prosegue applicando una serie di ipotesi, tentativi e determinazioni forfetarie, la cui mancata esplicitazione non permette di verificare la stima.

Infine, la RT evidenzia che la citata perdita non è rilevante ai fini IRAP, ai sensi del successivo articolo 14, comma 3.

Al riguardo, pur riconoscendo la difficoltà di stima della citata norma antielusiva dovuta sia a difficoltà oggettive di quantificazione, sia a regimi di nuova applicazione, per i quali non si conoscono tuttora gli effetti sul gettito, si evidenziano le seguenti osservazioni.

In particolare, in un'ottica di scelte razionali operate da parte dei contribuenti, la diminuzione del tempo di osservazione a fini antielusivi dei riallineamenti in discorso rende più appetibile l'opzione per i consolidati o la trasparenza fiscale. Tale considerazione implica un effetto incentivante (di incremento della platea di soggetti) nella scelta di tali regimi opzionali, che potrebbe di per sé produrre un ulteriore effetto di minor gettito che la RT non sembra stimare.

Inoltre, pur nella citata difficoltà oggettiva di quantificazione, la perdita di gettito stimata per tale provvedimento rappresenta circa lo 0,5% rispetto all'ammontare totale di perdita di gettito di competenza per il 2005 quantificato nel provvedimento originario (20 mln di euro/4.016 mln di euro); valutazione che pertanto non sembrerebbe sufficientemente prudenziale, anche alla luce del fatto che non sembra tener conto di possibili effetti elusivi posti in essere dai contribuenti, che potrebbero anche utilizzare, a loro vantaggio, la diversa

scansione temporale indotta dalla nuova disciplina in relazione ad opzioni effettuate in precedenza con un regime più sfavorevole.

Da ciò deriva che potrebbero verificarsi particolari posizioni oggettive e/o soggettive suscettibili di generare un eventuale contenzioso tributario con i conseguenti effetti finanziari.

Articolo 7

(Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime)

L'articolo modifica la disciplina contenuta negli articoli 155 e 156 del TUIR, introdotti dal d.lgs. n. 344 del 2003, con cui è stato introdotto il cosiddetto regime della "tonnage tax", ai sensi del quale alcune imprese marittime, specificatamente individuate dalla norma²², possono, dopo aver comunicato all'Agenzia delle entrate di voler aderire a tale opzione, determinare la propria base imponibile in modo forfetario²³ e, quindi, godere di un'imposta agevolata²⁴.

Il comma 1 interviene sull'articolo 155 del TUIR ampliando l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del regime agevolato della "tonnage tax".

Italia ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

23 La base imponibile viene determinata extra-contabilmente; indipendentemente infatti dai risultati effettivi

dell'attività svolta, l'impresa marittima è chiamata a versare un'imposta calcolata sulla base di scaglioni di tonnellaggio netto delle navi che compongono la flotta e della loro età.

²² La normativa vigente (articolo 155, comma 1, del TUIR) prevede che possono accedere al regime agevolato di determinazione forfetaria della base imponibile le imprese di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR (ossia: Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, Società cooperative e Società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato), il cui reddito derivi dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte nel Registro internazionale, e la cui direzione e controllo avviene in

²⁴ Il regime forfetario di determinazione della base imponibile si applica non solo alle attività marittime in senso stretto ma anche ai redditi derivanti da eventuali attività commerciali complementari o accessorie. Tale regime, alternativo alla ordinaria imposizione sui redditi, offre, come si evince dalla relazione illustrativa al d.lgs. 344 del 2003, un trattamento fiscale più conveniente.

In particolare, in conseguenza delle modifiche apportate con la lettera a) potranno fruire della determinazione forfetaria del reddito imponibile anche le imprese marittime che non svolgono traffico internazionale (e che effettuano, quindi, attività di cabotaggio, ossia viaggi tra porti nazionali) ed in conseguenza della lettera b), potranno poi accedere al regime in parola non solo le società residenti nel territorio dello Stato, ma anche le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato²⁵.

Con le modifiche di cui alla lettera c), invece, si restringe il concetto di gruppo da utilizzare ai fini dell'applicazione della disciplina in parola; infatti, mentre la norma vigente prevede che nel caso in cui il beneficiario del regime forfetario operi con la veste di gruppo di imprese, l'opzione produce i suoi effetti per "tutte le società del gruppo", sia controllate che controllanti²⁶; con la modifica proposta, lo stesso regime dovrà applicarsi solo alle navi gestite da imprese legate da un rapporto di controllo inteso come disponibilità della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (il cosiddetto "controllo di diritto", ex articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile).

Con il comma 2 dell'articolo in esame si interviene invece sull'articolo 156 del TUIR, modificando il metodo concreto di calcolo da utilizzare per la determinazione della base imponibile delle imprese marittime ammesse al regime forfetario. In particolare, si conferma che il reddito giornaliero di ciascuna nave viene calcolato sulla base del tonnellaggio netto, ma si elimina l'applicazione dell'ulteriore coefficiente legato all'età della nave stessa.

²⁵ Articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR.

²⁶ All'interno dello stesso gruppo possono esserci alcune imprese che esercitano la propria attività in attivo ed altre invece in perdita. Ai sensi della legislazione vigente la scelta del regime forfetario deve intendersi nel senso "all in/all out", ossia non è possibile scegliere, a seconda della convenienza fiscale, quale impresa far aderire al regime della "tonnage tax" e quale al regime ordinario.

La RT stima la perdita di gettito associata alla nuova normativa, offrendo il dato complessivo dei diversi effetti prodotti, in 3 milioni di euro annui, a partire dal 2005. Non viene peraltro fornita una stima specifica per ognuna delle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

In merito alla modifica proposta al comma 1, lettera a), la RT chiarisce che per stimare l'effetto dell'allargamento della platea di soggetti che potranno accedere al regime agevolato sono stati utilizzati i dati di "Unico 2003 - Società di Capitali", con l'ipotesi che solo una parte delle navi che svolgono servizi di cabotaggio è anche iscritta nel Registro internazionale e tenendo conto che i redditi da queste prodotti concorrono, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del D.L. n. 457 del 1997, solo per il 20% a formare il reddito imponibile.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire in dettaglio i dati utilizzati ed i calcoli effettuati ai fini della quantificazione della perdita di gettito, pur in presenza di un'oggettiva difficoltà di reperimento di informazioni a consuntivo, essendo il regime in esame entrato in vigore a partire dall'anno d'imposta 2004.

In merito alla modifica proposta al comma 2, lettera b), la RT sottolinea che l'ampliamento anche a navi di società ed enti di ogni tipo non stabilmente residenti sul territorio della possibilità di accedere al regime agevolato non dovrebbe comportare variazioni di gettito, vista l'attuale assenza in Italia di tali tipologia di navi; anzi l'estensione del campo di applicabilità potrebbe portare effetti positivi in conseguenza dell'attrazione verso il nostro Paese di imprese estere.

Per quel che riguarda poi la modifica proposta al comma 1, lettera c), la RT evidenzia come ad essa potrebbe essere associata una perdita di gettito, anche se non valutabile e comunque poco significativa.

Al riguardo, occorre rilevare che la modifica in parola permette ad imprese appartenenti allo stesso gruppo di scegliere, a seconda dei risultati effettivi di bilancio, a quale regime aderire in ragione delle convenienze fiscali; sembrerebbe infatti logico ipotizzare che aderiranno al regime forfetario della "tonnage tax" solo le imprese con redditi positivi, mentre potranno scegliere, secondo scelte razionali legate alla ricerca della minore imposizione tributaria, il regime ordinario o l'eventuale regime opzionale del consolidato le imprese in perdita.

Ne deriverebbe che l'effetto in termini di gettito, sebbene di difficile quantificazione, non appare trascurabile, in quanto connesso con almeno tre tipologie di imposizione differenti ed alternative; a ciò aggiungasi che tali tipologie di imprese, pur non essendo in numero notevole, presentano però, per il tipo di attività svolta, consistenze patrimoniali e connesse variazioni reddituali di non trascurabile rilevanza.

Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti in merito.

Infine, in riferimento alla modifica proposta al comma 2, la RT stima un aumento di gettito associato alla eliminazione dei coefficienti di anzianità delle navi nel calcolo della base imponibile pari ad un aumento dell'1% rispetto alla stima già effettuata nella RT al d.lgs. n. 344 del 2003, che era pari a circa 0,5 milioni di euro.

Da sottolineare al riguardo è che l'applicazione del coefficiente legato all'età della nave, successivamente all'applicazione del coefficiente relativo allo scaglione di tonnellaggio netto della stessa, comporta una diminuzione del reddito giornaliero, e quindi della base imponibile, per le navi con meno di dieci anni ed un aumento dello stesso per navi con più di dieci anni.

Non potendosi utilizzare dati a consuntivo, non sembrerebbe prudenziale ipotizzare un incremento di gettito (anche se di importo modesto); infatti, i due effetti di segno opposto ai fini del gettito fiscale potrebbero condurre ad effetti positivi in termini di gettito solo nell'ipotesi in cui si fosse realmente avuto uno "svecchiamento" delle flotte navali interessate al regime in esame, circostanza questa attualmente non verificabile.

Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti al riguardo.

Articolo 8

(Redditi prodotti all'estero)

Con le lettere a) e b) dell'articolo in esame si apportano alcune modifiche alla disciplina relativa al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, ex articolo 165 del TUIR.

Tali modifiche mirano a coordinare la citata disciplina con il disposto del nuovo comma 1-bis dell'articolo 118 del TUIR, introdotto dal comma 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame.

La modifica apportata con la lettera c) dell'articolo in esame ha invece una mera valenza formale.

La RT non considera l'articolo in esame.

Per quanto di competenza non si ha nulla da osservare.

Articolo 9

(Operazioni straordinarie)

L'articolo in esame apporta modifiche agli articoli del TUIR dedicati alla materia delle operazioni straordinarie, alcune dal carattere meramente formale, altre aventi un rilievo più sostanziale.

Con il comma 1 si interviene sulla disciplina delle fusioni di società ex articolo 172 del TUIR.

In particolare, con la lettera a), si modifica il comma 3 del citato articolo del TUIR al fine di una più corretta individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il concambio costituisce operazione neutra; la norma in parola così modificata dispone ora che per i soci della società incorporata o fusa il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi, fatto salvo il caso di cui all'articolo 47, comma 7 (per esso si veda il precedente comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame).

La normativa vigente, per contro, riserva tale disposizione ai soci della "società risultante dalla fusione o incorporante".

Con la lettera b) si sostituisce il comma 6 dello stesso articolo 172 del TUIR, ridefinendo il regime fiscale applicabile "all'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve".

La nuova versione del citato comma prevede che a tali valori si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; ed inoltre che si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La RT non considera le modifiche apportate con il comma in esame.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Il comma 4 modifica la disciplina degli scambi di partecipazioni ex articolo 177 del TUIR che, al comma 1, si riferisce agli scambi mediante permuta, e al comma 2, a quelli realizzati mediante conferimento.

Con la lettera a) viene soppresso ogni riferimento ad eventuali permute di partecipazioni effettuate attraverso scambio di "quote" di capitale; al riguardo, sembrerebbe pertanto preclusa la permuta tra partecipazioni di società il cui capitale non sia rappresentato da azioni (come nel caso delle SRL e delle cooperative).

La RT non ascrive alcun effetto in termini di gettito; tuttavia, sarebbe opportuno verificare l'interpretazione su ipotizzata, la quale, restringendo il campo delle operazioni di permuta interessate dalla disciplina in esame, potrebbe avere riflessi in termini di entrate tributarie.

Con la lettera b) del comma 4 si innova il secondo comma del citato articolo del TUIR, nel senso di concedere l'effettuazione di scambi mediante conferimento, con l'applicazione della relativa disciplina, anche nel caso in cui il conferente non sia imprenditore. Tale modifica si rende necessaria al fine di riallineare la normativa nazionale con quella comunitaria al fine di evitare comportamenti elusivi derivanti dalla differente disciplina prevista dalla legislazione vigente tra scambi di partecipazioni nazionali e comunitari.

La RT non considera la modifica apportata con il comma 4.

Per quanto di competenza non si ha nulla da osservare, oltre al fatto che i citati comportamenti elusivi potrebbero ancora essere perpetrati in riferimento alle altre differenze ancora presenti nella disciplina vigente tra gli scambi nazionali e quelli comunitar²⁷.

Con il comma 5 si modifica l'articolo 179 del TUIR, che disciplina il regime di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie (fusione, scissione e

40

conferimenti.

²⁷ Si sottolinea che l'articolo 177 del TUIR distingue i conferimenti realizzati mediante permuta da quelli realizzati mediante conferimento. In questo senso la disciplina degli "scambi di partecipazioni" domestici differisce da quella "comunitaria" ex articoli 178 e 179 del TUIR, che prevedono un identico regime di neutralità per i suddetti scambi. L'articolo 177 del TUIR prevede invece un regime di neutralità per gli scambi effettuati mediante permuta, ed un regime di determinazione dell'imponibile per gli scambi effettuati mediante

scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento) tra società residenti in Stati membri dell'Unione Europea.

La modifica in parola propone una più puntuale descrizione del trattamento fiscale di eventuali conguagli in denaro determinati dalle suddette operazioni, rendendo così lo stesso analogo a quello previsto per le medesime operazioni effettuate tra società nazionali; viene stabilito infatti che tali conguagli "concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa", nonché dei "percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento", ferme restando, ricorrendone le condizioni, le esenzioni totali o parziali previste dalle altre norme del TUIR (articoli 47, comma 7, 58, 87 e 68 comma 3).

La RT non considera il comma in esame.

Al riguardo, si sottolinea che, pur considerando la necessità di riallineare la disciplina nazionale con quella comunitaria, prevedere un regime di neutralità fiscale anche per gli scambi effettuati mediante conferimenti può comportare sottrazione di materia imponibile in ambito IRES ed IRAP.

Sarebbe pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito ad eventuali effetti finanziari.

Articolo 10

(Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici)

Con l'articolo in esame si intende apportare una modifica all'articolo 185 del TUIR al fine di rendere coerente con la nuova numerazione degli

articoli del testo unico, determinata dall'approvazione del d.lgs. n. 344 del 2003, il rinvio ad altra disposizione dello stesso testo unico in esso effettuato.

Sull'articolo in esame, avente evidentemente carattere meramente formale, non si ha nulla da osservare, oltre al fatto che la modifica con esso proposta è stata già apportata dal d.lgs. n. 344 del 2003 (articolo 2, comma 3), il quale stabilisce che nelle disposizioni del TUIR "non modificate in conseguenza del presente decreto, i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del medesimo testo unico recante la numerazione vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il medesimo decreto".

L'articolo risulterebbe quindi privo di portata normativa.

Articolo 11

(Ritenute sui dividendi)

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 27 del DPR n. 600 del 1973, in tema di disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Il comma 1, lettera a), ridefinisce l'ambito soggettivo dei sostituti d'imposta, introducendo innovazioni per quanto concerne la disciplina delle ritenute sui dividendi da partecipazioni qualora queste siano possedute da persone fisiche, modificando il comma 1 dell'articolo 27 del citato DPR n. 600 del 1973.

Si dispone che i soggetti passivi IRES residenti che esercitano, in via esclusiva o principale, un'attività commerciale, operano, con obbligo di

rivalsa, una ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta sugli utili corrisposti in qualunque forma a persone fisiche, in relazione a partecipazioni non qualificate che non costituiscono beni relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del TUIR.

Si prescrive, inoltre, che sono soggetti alla medesima ritenuta gli utili relativi a strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente e a quelli relativi a contratti di associazione in partecipazione non qualificati, caratterizzati dall'apporto di solo capitale o di capitale e lavoro²⁸.

Altresì, se l'associante è un soggetto in contabilità semplificata, il valore dell'apporto non deve essere superiore al 25% dell'importo ottenuto sommando le rimanenze finali e il costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti.

Il comma 1, lettera b), modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 27 del DPR n. 600 del 1973, disciplinando l'applicazione della ritenuta di cui sopra sull'intero ammontare delle somme e dei beni ricevuti dai soci qualora questi ultimi non dichiarino il costo fiscale di tali partecipazioni²⁹.

La successiva lettera c) modifica il comma 4 dell'articolo 27 del DPR n. 600 del 1973, definendo nella misura del 12,50 la ritenuta a titolo d'acconto sugli utili provenienti da partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

²⁸ Il contratto di associazione in partecipazione si intende non qualificato qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5% o al 25% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli siano quotati o di altre partecipazioni.

²⁹ L'articolo 27, comma 1-*bis*, del DPR n. 600 del 1973, dispone che nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 47 del TUIR (recesso del socio, esclusione del socio, riscatto e riduzione di capitale esuberante ovvero liquidazione, anche concorsuale, della società), il socio comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società, affinché questa possa applicare la ritenuta del 12,50% sul corretto imponibile, determinato dalla differenza tra le somme o i valori corrisposti e il predetto valore fiscale. In mancanza della comunicazione da parte del socio, la ritenuta è effettuata sull'intero ammontare corrisposto.

nel caso di specie, i dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100%.

La RT prende in considerazione la sola modifica effettuata con la citata lettera c) e ad essa ascrive un effetto positivo in termini di gettito, che per motivi prudenziali non viene quantificato.

Al riguardo, si rileva che la modifica di cui alla lettera a) definisce un ampliamento dell'ambito soggettivo dei sostituti d'imposta, in quanto stabilisce che la ritenuta in esame è applicata anche dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, in relazione ai contratti di associazione in partecipazione non qualificati. Inoltre, si disciplina specificatamente la ritenuta d'imposta sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nel caso in cui l'associato sia un'impresa in regime di contabilità semplificata (articolo 66 del TUIR).

A tali modifiche sono pertanto teoricamente ascrivibili effetti positivi in termini di chiarezza della normativa applicabile nonché di diminuzione di comportamenti evasivi o elusivi da parte dei contribuenti, che peraltro la RT non prende in considerazione.

La lettera b) dispone che qualora i soci non comunichino il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare la ritenuta sull'intero ammontare delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dai soci.

In tal caso, non è rilevabile direttamente alcun aumento o perdita di gettito, poiché l'applicazione della ritenuta sulla totalità dell'ammontare è subordinata ad un'omissione del contribuente sul quale, comunque, grava l'obbligo della comunicazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in questione; tuttavia è ipotizzabile, quale effetto positivo, un ampliamento della responsabilità dei soggetti individuati dalla norma nella veste di soggetto sostituto e soggetto percosso dall'imposta.

Infine, la lettera c), modificando il comma 4 dell'articolo 27, DPR n. 600 del 1973, specifica che la ritenuta del 12,50% è a titolo d'acconto sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, se tali società sono residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

In tal caso, rimane salva la possibilità per tali soggetti della tassazione a titolo d'imposta, qualora, conseguentemente all'esercizio dell'interpello, risulti che l'obiettivo non era quello di localizzare tali redditi in paesi "black list".

Al riguardo, non si ha nulla da osservare, considerando che le modifiche apportate dall'articolo in esame sono potenzialmente in grado di operare un maggior controllo su manovre elusive della disciplina delle ritenute sui dividendi.

Articolo 12

(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi)

L'articolo 12 interviene con modificazioni sull'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Il comma 1, lettera a), a fini di coordinamento, modifica l'articolo 5 del citato d.lgs. n. 461 del 1997, nel senso di escludere l'applicazione dell'attuale imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal precedente articolo 2, comma 2, del decreto in esame; la modifica prevede l'applicazione della ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto sull'ammontare delle plusvalenze conseguite in seguito a cessioni di partecipazioni in società residenti in Paesi o

territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Il comma 1, lettera b), aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997; con esso viene specificato che l'eventuale imposta sostitutiva pagata nel corso del periodo d'imposta, per cessioni di strumenti partecipativi, prima del superamento delle percentuali che determinano la qualificazione di tali partecipazioni (così come indicato nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67), è portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

La RT non ascrive a tali modificazioni alcuna variazione di gettito.

Al riguardo, si rileva che in base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, e della modifica di cui alla lettera a), in luogo dell'attuale imposta sostitutiva del 12,50%, verrebbe ad applicarsi, sulla plusvalenza, un'imposta pari al 33% se il contribuente è soggetto IRES, o l'aliquota marginale IRE nel caso di soggetti rientranti nella categoria di cui al Titolo I del TUIR.

Occorre rammentare che le plusvalenze conseguite ai sensi dell'articolo 86 del TUIR, in cui una parte di quelle in esame potrebbe rientrare, possono, a scelta del contribuente e ove ricorrano particolari condizioni, concorrere a formare il reddito o per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o nei successivi, ma non oltre il quarto (per un totale, quindi, di cinque anni).

Tale considerazione, se porta ad ipotizzare incrementi di gettito per competenza, per effetto della concorrenza a tassazione del 100% di tali redditi di capitale, potrebbe, per contro, generare diminuzione di gettito in termini di cassa per effetto della citata possibilità di frazionare su più anni le plusvalenze in discorso.

Sarebbe, pertanto, opportuno acquisire chiarimenti in merito alla consistenza di tali effetti di sfasamento temporale.

Articolo 13

(Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio)

Il comma 1, lettera a), interviene con ulteriori modificazioni sul citato d.lgs. n. 461 del 1997; in particolare all'articolo 7, che disciplina l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, è aggiunto un periodo mediante il quale si dispone che tale opzione non produce effetti con riferimento ai redditi derivanti dalle partecipazioni non qualificate al capitale o al patrimonio di società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, di cui al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

L'articolo 7 del d.lgs. n. 461 del 1997, in materia di imposta sostitutiva, permette ai contribuenti che hanno conferito ad un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali, di optare, nel caso dei redditi di cui agli articoli 44 (redditi di capitale) e 67 (redditi diversi) del TUIR, per la tassazione con imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%.

La modifica in esame introduce un limite all'applicazione di tale imposta, precisando che qualora si tratti di redditi derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in territori a fiscalità privilegiata, l'opzione per il regime di gestione individuale del portafoglio è esclusa.

La RT cita la norma in esame solo per affermare che l'entrata in vigore del decreto interrompe l'efficacia dell'opzione nel caso in cui alla data di pubblicazione del provvedimento siano già state conferite in gestione individuale di portafoglio le partecipazioni in questione.

Pertanto, sembrerebbe che la disposizione abbia la finalità di contrastare eventuali comportamenti elusivi che il contribuente potrebbe realizzare per il tramite della gestione individuale di portafoglio³⁰, con riferimento ai redditi derivanti da partecipazioni in società residenti in paesi "black list".

Tuttavia, si evidenzia che potrebbero aversi variazioni di gettito in termini di cassa dovute alla esclusione immediata dal pagamento dell'imposta sostitutiva per le partecipazioni in questione.

Infatti, a fronte del pagamento da parte del gestore dell'imposta sostitutiva, si dispone che il contribuente inserisca i redditi derivanti dalle citate partecipazioni nell'ammontare del reddito totale sottoposto a imposizione fiscale; in tal caso il pagamento del debito d'imposta, in termini temporali, risulta prorogato rispetto alla scadenza prevista per il versamento dell'imposta sostitutiva, ora esclusa.

Da ciò deriva, inoltre, che l'ammontare del debito d'imposta sui redditi tiene conto anche della situazione personale del soggetto e che, pertanto, il risultato finale potrebbe evidenziare, quale sommatoria dei redditi positivi e negativi e di deduzioni e/o detrazioni personali, un'imposta marginale su tali tipologie di redditi inferiore rispetto all'attuale imposta sostitutiva.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta)

L'articolo in esame mira a coordinare le innovazioni intervenute in materia di IRES alla disciplina relativa all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

³⁰ Si precisa che per effetto della gestione individuale di portafoglio, tra le altre conseguenze vi è anche la perdita della nominatività della proprietà dei titoli.

Nello specifico, la lettera a) del comma 1, aggiungendo un periodo al vigente comma 3 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, stabilisce che le plusvalenze realizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 123 del TUIR, e cioè le plusvalenze realizzate in regime di neutralità fiscale a fini IRES a seguito di cessione di beni infragruppo tra società partecipanti al consolidato nazionale, sono irrilevanti anche ai fini IRAP.

Si dispone ciò, come si legge dalla relazione illustrativa, al fine di evitare il doppio binario sui valori fiscali dei beni detenuti dal cessionario.

Con la lettera b) del comma in esame si va a modificare il vigente articolo 11-bis del citato d.lgs. n. 446 del 1997, così come modificato dal recente articolo 12 del d.lgs. n. 38 del 2005 (avente ad oggetto l'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati); si esclude pertanto la rilevanza delle variazioni dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali (IAS) sono imputati direttamente a patrimonio nella determinazione della base imponibile IRAP.

Viene inoltre esclusa l'applicazione della disciplina prevista a fini IRES per gli istituti del *pro-rata* patrimoniale e della sottocapitalizzazione (*thin-capitalization*) nella determinazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP (articoli 97 e 98 del TUIR).

Il successivo comma 2 prevede che ai componenti di cui al comma 1 (si presume dell'articolo 11-*bis* del d.lgs. n. 446 del 1997) vanno aggiunte le componenti positive di reddito, così come rilevate nel TUIR, relative:

- al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (articolo 57),

- alle plusvalenze relative ai beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (articolo 58, comma 3),
- al valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (articolo 85, comma 2),
- alle plusvalenze su beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (articolo 86, comma 1, lettera c),
- alle operazioni svolte con società non residenti nel territorio dello Stato (articolo 110, comma 7).

Infine, il comma 3 prevede che il riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici di cui agli articoli 115 (trasparenza fiscale) e 128 (consolidato nazionale) del TUIR non rileva ai fini dell'IRAP.

La RT non ascrive variazioni di gettito all'articolo in esame.

Tuttavia, occorre evidenziare che la modifica apportata con la citata lettera b) in parte ripristina il testo dell'articolo 11-bis prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 38 del 2005, relativo all'armonizzazione agli IAS (e pertanto per tale parte non si dovrebbe avere alcuna variazione effettiva in termini di gettito, in considerazione del fatto che tale ultimo decreto è entrato in vigore il 22 marzo 2005), in parte sembrerebbe innovare l'articolo 11-bis in esame in materia di esclusione degli istituti del pro-rata e della sottocapitalizzazione di cui ai richiamati articoli 97 e 98 del TUIR.

Al riguardo, considerando che tali istituti sono volti a limitare il ricorso all'indebitamento delle aziende mediante una parziale indeducibilità degli interessi passivi, occorre valutare se ciò non possa generare effetti in ambito IRAP.

Si rammenta al riguardo che gli interessi passivi, anche se in parte e per effetto di opportuni correttivi, concorrono a formare la base imponibile IRAP e che pertanto

andrebbero stimati i possibili effetti derivanti dall'esclusione in esame; a supporto di ciò la relazione illustrativa si esprime nel senso che "gli interessi passivi, ove rilevanti ai fini IRAP, permarranno deducibili", facendo evincere una differente disciplina fiscale (doppio binario) che potrebbe generare situazioni in cui interessi passivi non deducibili a fini IRES lo siano a fini IRAP.

Sembrerebbe quindi rilevante valutare l'entità della variazione di gettito che la modifica apportata con il comma 2 potrebbe essere in grado di generare.

Inoltre, sarebbe opportuno comprendere la ragione della mancata indicazione della non rilevanza a fini IRAP del riallineamento dei valori civilistici e fiscali relativi all' opzione per il consolidato mondiale (di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto in esame), atteso che il citato comma 3 dell'articolo in discorso non fa alcun riferimento all'articolo 141 del TUIR.

Infatti, la rilevanza a fini IRAP di tali riallineamenti potrebbe generare conseguenze in termini di gettito.

Appare opportuno pertanto acquisire chiarimenti in merito.

Effetti complessivi sul gettito

La RT riepiloga in un quadro finale gli effetti complessivi di cassa sul gettito, a titolo di IRES e di IRE, del provvedimento in esame, che risultano essere positivi, anche se di entità limitata e pari a 16 mln per il 2006 e 3 mln a decorrere dal 2007.

In particolare, nel prospetto si evidenziano sia gli effetti di competenza a decorrere dall'esercizio 2005 sia gli effetti di cassa a decorrere dall'esercizio 2006.

Viene presa a base del calcolo dell'acconto sulle imposte dirette un'aliquota media del 75%; inoltre viene esplicitato che le norme aventi effetti diretti sul gettito entreranno in vigore dal periodo di imposta 2005.

Al riguardo si segnala che le norme che producono gli effetti più rilevanti in termini di gettito sono quelle inerenti all'incremento dei soggetti che possono optare per la trasparenza fiscale delle piccole S.r.l. e la modifica della tassazione dei dividendi percepiti dai soci persone fisiche che optino per il regime in parola; ambedue i provvedimenti sono disciplinati dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto in esame.

Tale considerazione evidenzia che con molta probabilità (poiché le norme di riferimento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2005) i soggetti interessati dalla normativa sull'opzione per la trasparenza considereranno già in sede di acconto per l'anno 2005 la loro nuova posizione fiscale; ciò induce a ritenere che gli effetti in termini di gettito a fini IRES si potranno avere già in sede di acconto di imposta per il 2005 (si rammenta al riguardo che gli acconti di imposta si pagano entro giugno-luglio e/o novembre del 2005).

Questa considerazione indurrebbe a ritenere verosimile un effetto anticipato, rispetto a quanto esposto nella RT, delle variazioni di cassa con conseguenze finanziarie negative a titolo di IRES già dal 2005.

La medesima considerazione potrebbe esser fatta anche con riferimento alla tassazione dei dividendi percepiti dai soci persone fisiche che optino per il regime di trasparenza; da ciò quindi si avrebbe, analogamente a quanto osservato sopra, uno spostamento in avanti (quindi a decorrere dal versamento in acconto per l'anno 2005) anche degli effetti finanziari positivi a titolo di IRE.

Va inoltre considerato che la percentuale legale di acconto di imposta per il 2005 a titolo di IRES è pari al 102,5%, a fronte di un versamento in acconto IRE del 98%.

Tale percentuale maggiorata di acconto a titolo di IRES aveva indotto, già in sede di RT di quantificazione degli effetti sul gettito derivanti dal d.lgs. n. 344 del 2003 (riforma

dell'imposizione sul reddito delle società), a considerare quale aliquota marginale di calcolo dell'acconto sulle imposte dirette l'aliquota del 75% incrementata di 3,5 punti di percentuale.

Tale considerazione suggerisce di ripercorrere le medesime logiche di calcolo: pertanto, per gli effetti di gettito di cui al decreto in esame occorrerebbe tener conto di un'aliquota marginale di acconto per IRES pari al 78,5% e non al 75%, come invece nella RT in esame (la percentuale del 75% sarebbe invece valida per il calcolo dell'acconto IRE).

Ulteriore considerazione va fatta con riferimento alla scelta dei valori su cui calcolare gli acconti per il 2006; in base all'effetto di anticipo (cd. "metodo previsionale") si dovrebbe tener conto dei valori di competenza per il 2006, che nel quadro di sintesi risultano maggiori rispetto a quelli per il 2005.

Sono invece questi ultimi ad essere utilizzati dalla RT in esame per il calcolo degli acconti per il 2006.

Le considerazioni su esposte potrebbero generare conseguenze sul quadro degli effetti complessivi sul gettito, dal momento che – come segnalato sopra – le norme con conseguenze di gettito negativo devono trovare compensazione in quelle foriere di maggior gettito, per cui una diversa scansione temporale degli andamenti di cassa (anche a parità di importi di competenza) potrebbe teoricamente non assicurare l'invarianza complessiva del provvedimento.